

Le suddette attività di controllo rappresentano parte delle procedure analitiche condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento;
- la valutazione della congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (*ex lege* 49/87).

Il Dicastero è, altresì, preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e del Commercio Internazionale, all'emanazione di apposito decreto riportante "l'elenco dei materiali di armamento", in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Lo Stato Maggiore Difesa – RIS è deputato, per il Ministero della Difesa, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della materia relativa al controllo, a promuovere l'aggiornamento del citato "Elenco". La nuova edizione dell'Elenco di cui sopra è, attualmente, alla fase conclusiva della concertazione con i ministeri interessati, a premessa della promulgazione con apposito Decreto del Ministro della Difesa e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'ultimo aggiornamento approvato con Decreto Ministeriale 13 giugno 2003 è riportato sul supplemento ordinario n. 119 alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2003 (*vd. Annesso I*).

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta Europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale. Al fine di consentire un'adequata applicazione del Codice, in data 13 giugno 2000, è stato adottato l'elenco comune di attrezzature militari.

Si reputa, inoltre, opportuno sottolineare le attività di studio ed analisi, condotte anche dalla Difesa, in ambito interministeriale e in coordinazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a:

- implementazione e successivo impatto sulla normativa nazionale di riferimento delle nuove procedure previste nell'ambito di:
 - "Accordo Quadro", al fine del rilascio della cosiddetta "Licenza per Componenti", volta a favorire l'interscambio, fra le imprese autorizzate dai Paesi partecipanti al citato Accordo, di parti da integrare in equipaggiamenti destinati alle F.A. degli stessi Paesi o di altri appartenenti ad una lista di destinazioni concordate;
 - Direttiva Europea relativa alla semplificazione dei termini e delle condizioni per il trasferimento di prodotti della Difesa all'interno della Comunità (ICT);
- approvazione del programma European Secure Software Defined Radio (ESSOR), ammissione dell'AUSTRIA al programma European Fighter Aircraft (EFA) ed ammissione del BELGIO al programma NH90.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della precitata legge, nell'anno 2009 ha tenuto sei riunioni, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 15 società;
- la cancellazione di n. 11 società;
- la sospensione di n.1 società.

Le cancellazioni relative all'anno 2009 sono state:

- n.5 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità di iscrizione al R.N.I., la documentazione prevista;
- n.5 per richiesta di cancellazione da parte della società;
- n.1 per richiesta di cancellazione da parte della società per fusione mediante incorporazione in altra società.

Alla data del 31.12.2009 sono iscritte al Registro n. 204 società.

Le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali, comprendenti in totale n.78.822 voci.

In *Annesso 2*, Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2009.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2, L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO-UE e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4, L.185/90).
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che, essenzialmente, riguardano:

- importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la riparazione e la manutenzione;
 - importazioni o esportazioni temporanee, anche in altri Paesi, di materiali per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali;
 - temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6).

In tale quadro, per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), si rinvia alla Tabella e relativo grafico, riflettente il numero delle istanze autorizzate nel periodo 1992-2009, in *Annesso 3*.

Le prestazioni di servizi relative ai Nulla Osta rilasciati nel corso del 2009 sono risultate suddivise come segue:

- quaranta, per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati;
 - diciotto, per corsi di addestramento per la manutenzione;
 - dodici, sia per assistenza tecnica che per corsi di addestramento.
- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri;

In *Annesso 4*, la Tabella riepilogativa dei ventuno Programmi di coproduzione Intergovernativa attualmente in vigore, individuati a seguito di Conferenza di Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n.93 "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", per i quali le ditte partecipanti operano secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a) della citata legge.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. Vincenzo CAMPORINI)



ANNESSI:

1. *Elenco materiali di armamento, edizione 2003;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento ai sensi dell'art.2 comma 6 della legge rilasciati nel corso dell'anno 2009;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Intergovernativa.*

Riordino Area T/A e Centrale del Dicastero	Febbraio 2010
---	----------------------

2° UFFICIO

Con il d.P.R. in data 3 agosto 2009, n.145, recante Regolamento di Organizzazione del Ministero della Difesa, si è inteso precedere verso una razionalizzazione dell'Area T/A, con una maggiore unitarietà e omogeneità delle strutture ivi esistenti. Con tale provvedimento, la Direzione Generale delle Telecomunicazioni, dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) è stata soppressa e le sue competenze sono state recentemente riallocate nell'ambito di Segredifesa e delle DG tecniche competenti per materia, con il discendente DM attuativo in data 1 febbraio 2010.

La soppressione di Teledife rappresenta una prima razionalizzazione del settore del procuring militare e come anticipazione della futura centralizzazione delle attività di acquisizione sotto una unica responsabilità.

Il DM, pur non resolvendo compiutamente talune criticità esistenti nell'ambito della'Area T/A e Centrale (es. competenze attribuite rispettivamente al II Reparto e all'UGCRA di Segredifesa, attribuzione dell'incarico di Capo del 6° Reparto di SGD a un Dirigente civile) costituisce comunque una soluzione "ponte" in attesa che, in aderenza alle conclusioni della "Commissione di alta consulenza" interministeriale all'uopo nominata dal. Ministro della Difesa, si intervenga modificando il D.P.R. 25-10-1999 n. 556 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari", con un provvedimento legislativo che ridefinisca complessivamente l'assetto del "sistema" Dicastero, con particolare riguardo alle attribuzioni dei "Vertici", alla riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa e di quella tecnico-operativa.

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

Legge n. 185 del 1990**Elenco dei materiali d'armamento**

D.M. 13 giugno 2003

Introduzione

Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);

- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche	Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1,3,16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento	Categorie 2,3,16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4,16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6,16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5,11,15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18,21,22 e 80
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21

Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente Elenco.

Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.

#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzazione" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.

Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.

Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.

#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Categoria 1

Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
- b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
- e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica

Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
- d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.

I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.

Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11).

Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione della segnature;

Nota Il presente paragrafo include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.

b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c. congegni di mira.

Categoria 3

Munizioni, e loro componenti appositamente progettati, per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2 o 12.

Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:

a. pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, corone di forzamento e parti metalliche di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione:

a. munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile, e munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo;

b. cartucce per uso industriale ed artifici luminosi e fumogeni (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11);

c. contenitori di munizionamento di qualsiasi tipo non direttamente utilizzabili con i sistemi d'arma ad essi associati, ma destinati ad attività di carattere logistico quali il trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione in deposito.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone a controllo le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti scopi:

a. segnalazione;

b. "scaccia volatili";

c. accensione torce di sicurezza degli impianti petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, e relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

a. bombe, siluri, granate, smoke canister (contenitori fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kits di demolizione, "dispositivi pirotecnici militari";

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

cartucce e simulatori (ad esempio apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota Il presente paragrafo include:

1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
2. #ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro.
- b. apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, attivazione, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnescio, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal Precedente paragrafo a..

Nota Il presente paragrafo include:

1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 Kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica

I dispositivi portatili, progettati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici ed incapaci di distinguere fra mine ed altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a.

Nota 1 # Il precedente paragrafo a. include i sistemi di missili balistici e loro "mezzi di produzione" appositamente progettati, e loro sistemi completi di supporto per il lancio, di controllo e di attivazione, loro sottosistemi e componenti appositamente progettati.

Nota 2 # La precedente Nota 1 include nei sottosistemi, componenti ed apparecchiature appositamente progettate, anche i dispositivi di sicurezza, d'armamento, d'innesco e di sparo di arma o di teste di guerra e loro "mezzi di produzione" ed "apparecchiature di produzione" appositamente progettati.

Nota 3 # La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i sistemi di vettori di lancio nello spazio, razzi sonda e loro sottosistemi e componenti (vedere le Categorie 9A004 e 9A104 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature per l'allineamento e la verifica ed apparecchiature di contromisure, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori di tiro, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di scoperta, di raccolta dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisure per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.;
- d. apparecchiature campali per l'allineamento o la verifica, appositamente progettati per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

Nota 1 Questa Categoria comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;

d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per impiego militare. Tali componenti comprendono:

a. copertoni di ruote pneumatiche di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;

b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto;

c. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);

d. speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le automobili civili blindate o furgoni portavalori blindati.

Nota 4 #La presente Categoria sottopone ad autorizzazione anche i veicoli progettati o modificati per il trasporto, maneggio, controllo, attivazione e lancio dei sistemi di missili e di aeromobili senza equipaggio.

Nota 5 #La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i veicoli appositamente progettati o modificati per il maneggio, controllo, attivazione e lancio di vettori spaziali e razzi sonda progettati o modificati per uso civile (vedere la Categoria 9A115 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 7

Agenti tossici chimici o biologici, "gas lacrimogeni", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e "tecnologie" come segue:

a. agenti biologici e sostanze radioattive "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni od agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente, ed agenti per la Guerra Chimica;

b. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue:

1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) Difluoruri, quali:

*DF metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) O-2-Dialchile (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonite e corrispondenti sali achilati e protonati, quali:

*QL: O-Etil-2-di - isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3. Cloroarsina: O-Isopropil metilfosfonocloridrato (CAS 1445-76-7);

4. Clorosoman: O-Pinacolil metil fosfonocloridrato (CAS 7040-57-5);

c. "gas lacrimogeni" ed "agenti antisommossa" contenenti:

1. cianuro di bromobenzile (CA) (CAS 5798-79-8);

2. O-Clorobenzilidenemalononitrile (O-Clorobenzalmalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. fenil-acil-cloruro (?-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);

d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la disseminazione di una delle seguenti sostanze e loro componenti appositamente progettati:

1. prodotti o agenti controllati dai precedenti paragrafi a. o c.;

2. prodotti per la guerra chimica ottenuti con i precursori controllati dal precedente paragrafo b.

e. apparecchiature appositamente progettate per la difesa dalle sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo comprende gli indumenti protettivi.

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

f. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione controllo delle radiazioni.

N.B. Per le maschere antigas di tipo civile e per le apparecchiature di protezione vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

g. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a., e le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

h. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h. 1;

i. "tecnologia" come segue:

1. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" od "utilizzo" di agenti tossici, componenti e materiali relativi sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi da a. ad f.;

2. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di "biopolimeri" o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo g.;

3. "tecnologia" specifica per l'incorporazione di "biocatalizzatori", sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h.1, in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 Il precedente paragrafo comprende quanto segue:

a. agenti nervini per la Guerra Chimica:

1. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) - fosfonofluoridrato, quali:

Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8);

Soman (GD): O-Pinacoli metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0);

2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) N,N-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosforamidocianuri, quali:

Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6);

3. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) S-2-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil)-aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

b. agenti vescicanti per la Guerra Chimica:

1. Ipriti allo zolfo, quali:

Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

Solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

Bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);

Bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

MINISTERO DELLA DIFESA *Annexo 1*

2. Lewisiti, quali:

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

3. Ipriti all'azoto, quali:

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

c. agenti inabilitanti per la Guerra Chimica, quali:

3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2)

d. agenti defolianti per la Guerra Chimica, quali:

1. Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

2. Acido 2,4,5-Triclorofenossiacetico miscelato con Acido 2,4-Diclorofenossiacetico (Agente Arancio).

Nota 2 Il precedente paragrafo e. include i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico.

Nota 3 I precedenti paragrafi a. e c. non sottopongono ad autorizzazione:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);

e. disfosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f. bromoacetato di etile (CAS 105-36-2);

g. bromuro di xillile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 4 La "tecnologia", le colture di cellule ed i sistemi biologici elencati nel precedente paragrafo g., nei precedenti sottoparagrafi h.2. ed i.3. sono esclusivi per la Guerra Chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione la "tecnologia", le cellule od i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali), al trattamento dei rifiuti od all'industria alimentare.

Nota 5 I precedenti paragrafi d., e., ed f. sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare.

N.B. Vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 8

"Esplosivi militari" e combustibili, inclusi i propellenti, e relative sostanze, come segue:

a. Sostanze, come segue, e relative miscele:

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

1. #polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
2. #combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. metalli e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele, che contengono uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) e leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm ;
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 - c. combustibili ad alta densità di energia, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia uguale o superiore a $40 \cdot 10^6$ Joules/kg;
3. #perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
4. #miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti: altri alogeni, ossigeno, azoto;
5. #carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborano, e relativi derivati;
6. #ciclotetrametilnitrammina (CAS 2691-41-0) (HMX); ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazza-ciclotano; (ottogene);
7. esanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-0);
8. diamminotrinittrobenzene (DATB) (CAS 1630-08-6);
9. triamminotrinittrobenzene (TATB) (CAS 3058-38-6);
10. nitrato di triamminoguanidina (TAGN) (CAS 4000-16-2);
11. sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68;
12. dinitroglicolurile (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);
13. tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT) (CAS 25243-36-1);
14. diamminoesanitrobifenolo (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
15. picrilamminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2);
16. 3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA) (CAS 932-64-9);
17. #idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); perclorati di idrazina (CAS 27978-54-7); dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); monometilidrazina (CAS 60-34-4); dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
18. #perclorato di ammonio (CAS 7790-98-9);
19. #ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX) (CAS 121-82-4); ciclonite; T4; esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano; (esogene);
20. nitrato di idrossiammonio (HAN) (CAS 13465-08-2); perclorato di idrossiammonio (HAP) (CAS 15588-62-2);
21. perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) (o CP) (CAS 70247-32-4);
22. perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III), (o BNCP);
23. 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido (ADNBF) (CAS 97096-78-1); ammino dinitrobenzofurossano;
24. 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurossano-1-ossido (CAS 117907-74-1), (CL-14 o diammino dinitrobenzofurossano);
25. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

26. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo [3,3,0]-ottanone-3 (CAS 130256-72-3)- (tetranitrosemiglicourile, K-55 o cheto-biciclico, HMX);
 27. 1,1,3-trinitroazetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
 28. 1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);
 29. esanitroesazaisowurizitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 o HNIW); e clatrati di CL-20;
 30. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
 31. dinitrammide di ammonio (ADN o SR12) (CAS 140456-78-6);
 32. trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) (CAS 479-45-8);
- b. Esplosivi e propellenti che abbiano prestazioni rientranti nei parametri seguenti.
1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8.700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
 2. altri esplosivi organici non elencati nella presente Categoria 8, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250° C);
 3. qualsiasi altro propellente solido che rientri nella Classe 1.1 delle Nazioni Unite (UN) non elencato nella presente Categoria 8. avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
 4. qualsiasi propellente solido che rientri nella Classe 1.3 delle Nazioni Unite (UN) avente un impulso teorico specifico maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
 5. ogni altro propellente per armi da fuoco non elencato nella presente Categoria 8 dotato di forza costante maggiore di 1.200 KJoule/kg.;
 6. ogni altro esplosivo, propellente o materiale pirotecnico non elencato nella presente Categoria 8 che può mantenere un tasso di combustione costante superiore a 38 mm/sec. in condizioni standard di pressione di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C);
 7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C);
- c. "prodotti pirotecnici militari";
- d. altre sostanze, come segue:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
 2. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stereati o i palmitati metallici (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e i gelificanti M1, M2 e M3;
 3. #ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7) o da difluoruro di ossigeno;
- e. additivi e precursori, come segue:
1. azidometilmetilossetano (AMMO) e suoi polimeri;
 2. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 3. bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica (CAS 5917-61-3) o bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica (CAS 5108-69-0);
 4. Bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO) (CAS 17003-79-1);
 5. Bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA) (CAS 17409-41-5);
 6. ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino (Metil BAPO) (CAS 85068-72-0);
 7. bisazidometilossetano e suoi polimeri (CAS 17607-20-4);
 8. bis-clorometilossetano (BCMO) (CAS 142173-26-0);
 9. nitrileossido di butadiene (BNO);
 10. #trinitrato di butantriolo (BTTN) (CAS 6659-60-5);

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

11. #catocene (CAS 37206-42-1) (2,2 - Bis - etilferrocenil propano); ferrocene carboxylic acids; N-butyl-ferrocene (CAS 319904-29-7); butacene (CAS 125856-62-4) e altri polimeri derivati dal ferrocene;
12. sali di tert-butil-dinitroazetidina;
13. #monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoroammio;
14. poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5- diol formal (FPF-1);
15. poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal (FPF-3);
16. #polimero di azoturo di glicidile (GAP) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
17. esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS 124782-15-6);
18. #polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB) avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2.2 e uguale o inferiore a 2.4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g, e viscosità a 30° inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
19. ossido ferrico soprafino (ematite Fe_2O_3) avente una superficie specifica superiore a 250 m^2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 0,003 μm (CAS 1309-37-1);
20. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
21. stannato di piombo (CAS 12036-31-6), maleato di piombo (CAS 19136-34-6), citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
22. chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
23. nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);
24. 3-Nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
25. #n-metil-P-nitroanilina (CAS 100-15-2);
26. agenti di accoppiamento organometallici, specificatamente:
 - a. neopentil [diattile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2);
chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato: o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
27. policianodifluoramminoetilenossido (PCDE);
28. #ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianurico o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello aziridinico;
29. poliglicidilnitrato o poli (Nitratometilossirano); (Poli-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8);
30. polinitroortocarbonati;
31. propileneimide, 2-metilaziridine (CAS 75-55-8);
32. tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW);
33. #tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
34. #tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotta con glicidolo e loro sali;
35. #trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8);
36. #tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin ossido (MAPO) (CAS 57-39-6); ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammio (BOBBA 8); e altri derivati del MAPO;
37. 1,2,3-Tris[1,2-bis(difluoroammio)etossi] propano (CAS 53159-39-0); Tris vinossi propano addotto (TVOPA);
38. 1,3,5 triclorobenzene(CAS 108-70-3);
39. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo);

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

40. 1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano (TAT) (CAS 41378-98-7);

41. 1,4,5,8 tetrazodecalina (CAS 5409-42-7);

42. alcool funzionalizzati, poli (epicloridrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10.000); poli (epicloridrindiole e triolo).

Nota 1 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi ed i combustibili militari che contengono i metalli o le leghe indicati nei precedenti paragrafi a.1. e a.2., che siano o meno incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

N.B. Vedere anche la Categoria 1.C011 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro - 10 (contenuto di boro- 10 uguale o superiore al 20%).

Nota 3 I combustibili per "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo d. 1. della presente Categoria sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione perforatori appositamente progettati per la perforazione di pozzi petroliferi.

Nota 5 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti quando non composte o mescolate con esplosivi militari o polveri di metallo:

- a. picrato di ammonio;
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina;
- d. difluoroammina (HNF₂);
- e. nitroamido;
- f. nitrato di potassio;
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. acido nitrico fumante non inibito e non arricchito;
- l. acetilene;
- m. propano;
- n. ossigeno liquido;
- o. perossido di idrogeno di concentrazione inferiore all'85%;
- p. metallo misch;
- q. n-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;
- r. diottimaleato;
- s. etilesilacrilato;
- t. trietilalluminio(TEA), trimetilalluminio(TMA), ed altri alchili piroforici metallici ed alici di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- u. nitrocellulosa;
- v. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);
- w. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT);
- x. etiletildiamminodinitrato (EDDN);
- y. pentaeritritetranitrato (PETN);
- aa. azoturo di piombo, stinato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- bb. #trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (vedere la Categoria 1C111.c.2 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);

MINISTERO DELLA DIFESA *Annesso 1*

- cc. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stfnico);
- dd. dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metileildifenilurea [Centraliti];
- ee. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);
- ff. metil-N,N-ifenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);
- gg. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);
- hh. #2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (vedere la Categoria 1C111.c.3 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
- ii. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA);
- jj. 2,2-dinitropropanolo;
- kk. trifluoruro di cloro.

Nota 6 Il presente Elenco non sottopone ad autorizzazione le operazioni di importazione, esportazione e transito di polveri da caccia le quali, come tali, sono sottoposte ad autorizzazione dal Ministero dell'Interno.

Categoria 9**Navi da guerra, apparecchiature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:**

- a. navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o meno per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o meno di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;
- b. motori come segue:
 - 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
 - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
 - 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp.);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
 - 3. motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare con potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp.), e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per impiego militare e loro sistemi di controllo;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri;
- e. apparecchiature di guida e navigazione appositamente progettate per impiego militare;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per impiego militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;

Nota Il presente paragrafo f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni, e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità.

Il presente paragrafo f. non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.